

**AMBASCIATA D'ITALIA SOFIA**

Sofia, Prot. 1895 del 12.07.2005

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Sofia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria e, con riferimento al negoziato a livello tecnico precedentemente intercorso sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida, ha l'onore di proporre quanto segue:

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito denominate "Parti Contraenti", al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di Validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 3

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità al fini della circolazione, sul territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia, sul territorio bulgaro, trascorso un anno dall'ingresso del titolare in Bulgaria.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, ha il diritto di convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari riguardanti conducenti disabili.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste dalle norme interne delle due parti contraenti, in relazione alla data di rilascio della patente, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Inoltre l'art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.^

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, unitamente all'elenco dei modelli delle patenti di guida, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Trasporti Terrestri; b) nella Repubblica di Bulgaria il Ministro degli interni.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritireranno le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente ed i dati in essa riportati.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonché le informazioni di cui agli artt. 8 e 9. Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.

Articolo 11

Detto Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata indeterminata e potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

Qualora il Governo della Repubblica di Bulgaria concordi con quanto precede, l'Ambasciata d'Italia a Sofia ha l'onore di proporre che la presente Nota Verbale con gli allegati tecnici 1, 2 e 3, di cui sono parte integrante, assieme alla Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria di eguale tenore, costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

L'Ambasciata d'Italia a Sofia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Bulgaria gli atti della sua più alta considerazione.

Allegato 1 alla Nota Verbale 12.7.2005

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Bulgaria in documenti italiani	
BULGARIA	ITALIA
M	--
A	A
B	B
C	C
D	C+D
E	E
T	--
A COD. 72	A1
B COD. 73	--
C COD. 74	B
D COD. 75	C
C COD. 76	B+E
D COD. 77	B+E

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti bulgari	
ITALIA	BULGARIA
CERT. ID. GUIDA CICLOM. A1 A B (conseguita prima del 01/01/1986) * B (conseguita dal 01/01/1986 in poi) * C D (se è presente anche la categ. C) D (se è assente la categ. C) E	-- A COD. 72 A A+B A COD. 72+B A COD. 72+C A COD. 72+C+D A COD. 72+B E
* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita (per esame o conversione) entro il 01/01/1986.	
EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999	
ITALIA	BULGARIA
B1 C1 D1	B COD. 73 A COD. 72+C COD. 74 A COD. 72+D COD. 75

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Bulgaria

- 1) Modello di patente formato **card** rilasciato a partire dal 1° gennaio 2000 con ologramma romboidale. Autorità preposta al rilascio: Ministero dell'Interno;
- 2) Modello di patente formato **card** rilasciato a partire dal 1° agosto 2000 con ologramma circolare. Autorità preposta al rilascio: Ministero dell'Interno;
- 3) Modello di patente formato **card** rilasciato a partire dal 1° ottobre 2002 con riproduzione della fotografia del titolare sul retro del documento. Autorità preposta al rilascio: Ministero dell'Interno.

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente

- 1) Modello di patente MC 701/MEC. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 2) Modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 3) Modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 4) Modello di patente MC 701/D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto;
- 5) Modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);
- 6) Modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;
- 7) Lo stesso modello di patente MC 701/F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.;
- 8) Modello di patente MC 720 F attualmente rilasciato in Italia ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

Inoltre, su modello MC 721 F, di colore verde, viene rilasciato il **CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI**

**MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA
MOTORIZZAZIONE****CIRCOLARE Prot. n. 6274 /M340 Roma, 9 GENNAIO 2006****OGGETTO: BULGARIA. conversione di patenti di guida.**

Con nota n. P/508293 del 27/12/2005 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo (All. 1 - trasmesso in copia, per opportuna conoscenza, completo di tre allegati), sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate in Italia e Bulgaria, entra in vigore il 23/01/2006.

Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, a decorrere dalla medesima data, possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità, rilasciate in Bulgaria.

Tale conversione verrà effettuata, senza esami, in conformità alla I Tabella di equipollenza Bulgaria-Italia (allegato 1 dell'accordo), che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti bulgare alle categorie di patenti italiane.

Per agevolare le operazioni di conversione, si trasmette la copia dei tre facsimile di patenti bulgare, tipo card (All. 2) indicati nell'elenco dei modelli -allegato 3 dell'accordo-, con traduzione valida per i tre modelli (All.3).

Secondo quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo, per la conversione della patenti bulgare è necessaria la relativa traduzione.

Poichè il sistema operativo che gestisce la stampa delle patenti di guida memorizza in archivio e produce soltanto caratteri propri della lingua latina e considerata la particolarità della lingua bulgara rispetto a quella italiana, questa Direzione ha comunicato al Ministero degli Affari Esteri, per informare opportunamente l'autorità estera, che non potranno essere stampati documenti di guida che riportino segni grafici non appartenenti alla lingua italiana.

Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria.

La patenti convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'indirizzo di seguito indicato: *Ambasciata di Bulgaria - Via P.P. Rubens n. 21 - 00197 Roma*

Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all'art. 8 dell'accordo.

Per l'applicazione dell'art. 4, ultimo capoverso, si fa presente che la data di primo rilascio della patente bulgara è indicata nella colonna 10 del retro della patente, come rilevabile dalla traduzione.


Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'acquisizione della residenza sul territorio italiano, come peraltro previsto dall'art. 5 dell'Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti bulgare ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia.

Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio Dondolini)



Modello formato card con ologramma romboidale. Rilasciato dal 1° gennaio 2000*



Modello formato card con ologramma circolare. Rilasciato dal 1° agosto 2000



Modello formato card con ologramma circolare e riproduzione della fotografia del titolare sul retro. Rilasciato dal 1° ottobre 2002

AMBASCIATA
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA
ROMA

REPUBBLICA DI BULGARIA
PATENTE DI GUIDA

[foto del/la titolare]

- | | | |
|--|-------------------|----------------|
| 1. IVANOVA | | |
| 2. RALICA
RADNEVA | | |
| 3. 01.08.1976, SOFIA / BGR | | |
| 4a. 28.03.2000 | | 4b. 28.03.2010 |
| 4c. Ministero dell'Interno Sofia / MVR BGR | | |
| 4d. 7608010133 | | 4e. F |
| 4f. BULGARIA/ BGR | | |
| 5. 299000023 | 8. Città di SOFIA | 7. [Firma] |
| 9. * B C ***** | ** Tkt M | |

specimen:

	9.	10.	11.	12.
1. Cognome	A			
2. Nome	B	12.09.1999		
3. Data e luogo di nascita	C	12.09.1999		
4a. Data di rilascio	D			
4b. Data di scadenza	BE			
4c. Autorità emittente, luogo	CE			
4d. Codice anagrafico	DE			
4e. Sesso 4f. Cittadinanza	Ttb			
5. Numero del documento	Ttm			
7. Firma del titolare	Tkt	12.09.1999		
8. Residenza - luogo abitato	M	12.09.1999		
9. Categoria				
10. Data di abilitazione alla categoria				
11. Data di validità della categoria				
12. Restrizioni	12.			

[Timbro rotondo della Polizia stradale]

Il sottoscritto Latchezar Atanassov
attesto la fedeltà della traduzione:



www.vehicle-documents.it

Copyright © World's Vehicle Documents - Tutti i diritti riservati